



COMUNE DI SCHILPARIO

Cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0346 55.056

Cod. Fiscale N. 0057 9540 162 PEC: protocollo@schilpario.legalmail.it



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 24-03-2017

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo con inizio alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

AGONI CLAUDIO	P	GRASSI DENISE	P
MAJ EMILIO	P	BENDOTTI LUCA	P
PIZIO RICCARDO NINO	P	BONALDI TIZIANA	A
PIANTONI GIORGIA	P	SPADA DAVIDE	A
MANCINI ERNESTO	P	BENDOTTI GIANMARIO	P
MAJ MICHELE	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor AGONI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor TAGLIAFERRI ELISA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E ALLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 49 E DELL'ART. 147/BIS - 1° COMMA DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile del servizio interessato
MORANDI Ilario

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile dei servizi finanziari
MORANDI Ilario

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che **ha istituito**, dal 2014 **l'imposta unica comunale (IUC)**, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, precisando che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Stabilità 2016);

RICHIAMATO l'art. 7 del Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione n. 12 del 10/04/2014 e smi che recita:

- *Il **Consiglio Comunale approva le aliquote** entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.*
- *Con la stessa delibera il Consiglio Comunale provvede **all'individuazione dei servizi indivisibili** e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*
- *Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e **possono essere differenziate** in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

TENUTO CONTO che, per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni e attività forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e la cui utilità ricade in modo omogeneo ed indistinti su tutta la collettività;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013 e smi (Stabilità 2014):

- **l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.** Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento**;
- il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il **vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU** per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RILEVATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 14 della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016):

- al comma 639 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014), gli immobili destinati ad **abitazione principale del possessore** nonché “dall'utilizzatore e dal suo nucleo

famigliare" sono esclusi dall'applicazione della TASI fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- al comma 678 della medesima Legge, per i cd. "immobili merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, è concessa facoltà ai comuni di modificare in aumento l'aliquota TASI di base, fissata all'1,00 per mille, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione fino all'azzeramento.

PRESO ATTO che sono **esenti dalla TASI i terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Schilpario è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- l'art. 151 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che i Comuni deliberano **entro il 31 dicembre** il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto ministeriale,
- il comma 444 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, i Comuni hanno la **facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio**;
- la Legge di Bilancio 2017 del 11 dicembre 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 in data 21/12/2016), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
- il Decreto Milleproroghe D.L. n. 244 del 30 dicembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

TENUTO CONTO :

- delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2016 con riferimento in particolare, all'abolizione della TASI sulle abitazioni principali (escluso i casi di immobili iscritti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,
- del gettito Tasi per le annualità 2015 e 2016,
- delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016 al fine di salvaguardarne gli equilibri garantendo l'erogazione dei servizi secondo adeguati criteri quali-quantitativi e di efficienza, assicurando altresì imparzialità e gradualità nel carico fiscale assegnato ai cittadini,
- dei costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dei servizi indivisibili negli anni precedenti e delle previsioni di spesa per l'anno in corso,
- dell'esigenza di semplificare gli obblighi tributari dei contribuenti al fine di:
 - a) facilitare la determinazione delle imposte dovute,
 - b) agevolare gli obblighi di dichiarazione e di versamento in capo agli stessi,
 - c) snellire le procedure competenti all'ufficio tributi dell'Ente salvaguardandone l'efficienza e l'operatività;

RILEVATO, tuttavia, che, in considerazione delle modifiche apportate al presupposto impositivo della TASI dalla Legge di Stabilità 2016, il gettito previsto ed iscritto nel Bilancio di previsione 2017 è, di fatto, azzerato;

PRECISATO che:

- la definizione delle aliquote TASI è fortemente condizionata anche dall'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni stabilito con l'art. 1 comma 730 della Legge n. 147/2013 (che integra l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 - legge di stabilità 2013) il quale include tra i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale anche dinamiche legate al calcolo del gettito Imu e Tasi ad aliquote standard,
- l'art 1 comma 17 lettera a) della Legge di Stabilità 2016 prevede l'incremento del Fondo di solidarietà comunale in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni e agevolazioni TASI/IMU introdotte dalla medesima Legge;

VISTO lo schema di Bilancio di previsione 2017 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 28/02/2017, che, ad aliquote IMU e TASI invariate rispetto al 2016, garantisce il mantenimento dell'equilibrio finanziario e dei programmi amministrativi, oltre che la quantità e qualità dei servizi in essere;

RITENUTO pertanto opportuno mantenere anche per l'anno 2017 le aliquote della TASI applicate nel 2016, nel rispetto altresì della conferma del **blocco degli aumenti tributari stabiliti** dalla Legge di Bilancio per l'anno 2017 (art. 1 comma 42);

CONSIDERATO quindi confermate per il 2017 le seguenti disposizioni già vigenti nel 2016, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Legge 208/2015:

- **azzeramento della TASI per tutte le tipologie di immobili** fatta eccezione per:

- a) le abitazioni principali iscritte nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze,
- b) le abitazioni equiparate ed assimilate all' abitazioni principale iscritte nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze,

RITENUTO, stante la necessità di rendere pienamente operativi gli uffici comunali senza prolungare l'esercizio provvisorio, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il Dlgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1° - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2° - Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, ed i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

servizi indivisibili	codice miss/progr	costi iscritti nel bilancio di previsione 2016	costi iscritti nel bilancio di previsione 2016 coperti dalla TASI
viabilità e infrastrutture stradali	10:05	€ 30.300,00	€ 500,00
	totale	€ 30.300,00	€ 500,00

3° - Di confermare per l'anno 2017, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'applicazione delle seguenti aliquote già in vigore per l'anno 2016:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA TASI
<i>Abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze C2, C6 e C7</i>	<i>2,50 per mille</i>

<i>Abitazioni equiparate ed assimilate all'abitazione principale A/1,A/8,A/9 (per legge o per regolamento)</i>	<i>2,50 per mille</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (art 13 c. 8 D.L. n. 201/2011)</i>	<i>0,00 per mille</i>
<i>Altri immobili diversi da quelli sopra elencati</i>	<i>0,00 per mille</i>

4° - Di dare atto che **viene rispettato il vincolo** stabilito dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

5° - Di precisare che tali aliquote decorrono **dal 1° gennaio 2017**.

6° - Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle riduzioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

7° - Di incaricare il Responsabile competente all'invio della presente deliberazione tributaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, pari a 30 gg dall'esecutività della delibera di approvazione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come dettato dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4 lett. b, del D.L. n. 35/2013.

8° - Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9° - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AGONI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 03-04-2017 al giorno 18-04-2017.

SCHILPARIO, li 03-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA



La presente deliberazione, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Atto dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del d.lgs.18/8/2000 n.267.

SCHILPARIO, li

14 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

